

***Comune di Vaiano Cremasco
Provincia di Cremona***

***Regolamento comunale
Per l'esercizio del commercio
Su aree pubbliche***

***D. L.vo 31.03.1998 n.114
L. R. 21.03.2000 n.15***

Approvato con delibera di C.C. n° _____ del _____

Sommario

TITOLO I. MERCATI.

Articolo 1.	Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento.
Articolo 2.	Dimensionamento ed articolazione merceologica.
Articolo 3.	Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita.
Articolo 4.	Regolazione della circolazione veicolare e pedonale.
Articolo 5.	Norme in materia di funzionamento e controllo del mercato.
Articolo 6.	Ristrutturazione e trasferimento del mercato.
Articolo 7.	Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi.
Articolo 8.	Presenze.
Articolo 9.	Decadenza e revoca della concessione di posteggio.
Articolo 10.	Subingresso.
Articolo 11.	Posteggi riservati ai produttori agricoli.

TITOLO II. COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

Articolo 12.	Definizione.
Articolo 13.	Limitazioni.
Articolo 14.	Orari.

TITOLO III. FIERE.

Articolo 15.	Determinazione delle aree.
Articolo 16.	Domanda di concessione del posteggio.
Articolo 17.	Criteri di assegnazione dei posteggi.
Articolo 18.	Assegnazione provvisoria dei posteggi.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 19.	Norme igienico sanitarie.
Articolo 20.	Pubblicità dei prezzi.
Articolo 21.	Sanzioni.
Articolo 22.	Rinvio alle disposizioni di legge.
Articolo 23.	Abrogazione.

TITOLO I

MERCATI

ART.1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO.

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, con cadenza settimanale nella giornata di martedì osservando l'orario di vendita dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14.00.

ART.2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA.

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata in totali:

*N° 1 posteggio di m.6 * m.4;
N° 6 posteggi di m.7 * m.4;
N° 4 posteggi di m.8 * m.4;
N° 7 posteggi di m.9 * m.4;
N° 2 posteggi di m.10 * m.4;
N° 1 posteggio di m.11 * m.4;
N° 1 posteggio di m.12 * m.4;*

oltre a:

*N° 1 posteggio di m.4 * m.4
riservato ai produttori agricoli diretti.*

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi individuati con i numeri:

- 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sono riservati alla vendita di generi alimentari;*
- 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23 sono riservati alla vendita di abbigliamento, accessori ed affini;*
- 2, 12, 17, 19, 21 sono riservati alla vendita di generi diversi non alimentari.*

ART.3: MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA.

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco che non deve essere inferiore a cm. 50.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 50.

ART.4: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE.

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dall'Agente di Polizia Municipale.

ART.5: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO.

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- *i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;*
- *le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;*
- *é consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;*
- *esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto dei dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;*

- *i concessionari non possono adottare sistemi di vendita o di pubblicità che rechino molestia o disordine;*
- *è fatto divieto di danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, gli immobili e le attrezzature di proprietà comunale o privata o di accendere fuochi;*
- *il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;*
- *il concessionario non deve gettare sul suolo rifiuti o residui di sorta ma deve raccogliarli in appositi contenitori predisposti sul veicolo o, messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Alla fine del mercato, lo stesso, dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti, accantonando tutto secondo le disposizioni sindacali in merito alla raccolta differenziata.*

ART.6: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO.

Qualora si proceda:

- *alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;*
- *al trasferimento dell'intero mercato in altra sede;*

la rassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- 1. anzianità storica di presenza sul mercato;*
- 2. anzianità di iscrizione nel registro dell'impresa.*

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori

ART.7: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI.

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.30 sono giornalmente assegnati agli operatori presenti nel rispetto dell'articolazione merceologica di cui all'art.2 del presente regolamento. Casi eccezionali saranno valutati di volta in volta dall'Agente di Polizia Municipale sempre nel rispetto delle condizioni igieniche per la vendita dei prodotti.

ART.8: PRESENZE.

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, l'agente di Polizia Municipale di turno, quale incaricato dal Responsabile del Servizio Commercio, procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato l'agente di Polizia Municipale di turno, procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;*
- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;*
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.*

ART.9: DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO.

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

ART.10: SUBINGRESSO.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. L.vo n.114. Bisogna anche tener conto della tipologia merceologica del posteggio interessato e, per i generi alimentari, della relativa consistenza numerica onde assicurare i generi di prima necessità.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione sui posteggi dati in concessione va rivolta al comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART.11: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui alla Legge 59/63, sono riservati, di norma ai margini del mercato, numero 1 posteggio dato in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

Il posteggio non utilizzato viene assegnato in via provvisoria all'operatore su aree pubbliche che concorre alle operazioni di spunta.

TITOLO II

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART.12: DEFINIZIONE.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lett. b), D. L.vo n.114, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART.13: LIMITAZIONI.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora con l'obbligo di spostarsi di almeno 100 m. dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dell'area mercatale o della fiera.

ART.14: ORARI.

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita va dalle ore 8.30 alle ore 17.00 nel periodo invernale e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nel periodo estivo.

Resta fermo l'obbligo del rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e del riposo festivo fatta eccezione per il mese di dicembre e le otto festività determinate dal comune.

TITOLO III

FIERE

ART.15: DETERMINAZIONE DELLE AREE.

Il comune determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

ART.16: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del comune almeno 60 gg. prima dello svolgimento della fiera.

Qualora nello stesso comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Il comune potrà, inoltre, scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

ART.17: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- *maggior numero di presenze effettive;*
- *maggior numero di presenze;*
- *anzianità desunta dal registro delle imprese;*
- *ordine cronologico di presentazione delle domande.*

L'impresa non può avere più di due concessioni di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

ART.18: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI.

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dall'agente di Polizia Municipale

di turno quale incaricato dal Responsabile del Servizio Commercio, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.19: NORME IGIENICO SANITARIE.

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 02.03.2000 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART.20: PUBBLICITA' DEI PREZZI.

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaro e leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART.21: SANZIONI.

Fermo restando quanto previsto dal D. L.vo n.114, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a £.100.000 (52 €); detta somma sarà rivalutata a cadenza biennale in misura pari al 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie di operai e degli impiegati verificatasi rispetto al periodo precedente.

ART.22: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. L.vo

n.114 e alla L. R. n.15 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART.23: ABROGAZIONE.

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.